

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



**Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)**

con i poteri di Giunta Comunale

NUMERO 10 DEL 09-02-2022

Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DI COMPETENZA IMPIGNORABILI I SEMESTRE 2022.

L'anno duemilaventidue, addì nove del mese di febbraio alle ore 13,30, nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale *f.f.*, dr. Fortunato Caso, incaricato della redazione del presente verbale.

Risultano presenti:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE
Dr.ssa Rosalba SCIALLA	Prefetto – Presidente	X
Dr. Antonio GIACCARI	Viceprefetto - Componente	X
Dr.ssa Desirée D'OVIDIO	Dirigente di II fascia - Componente	assente

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Richiamato

- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell'Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla Commissione Straordinaria, così composta: – Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente – Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente – Dr.ssa Desirée D'OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;

Premesso che

l'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita: “Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.”

L'art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75, così dispone: “Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e

provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali”.

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 69/98, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, “nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.”

L'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni così come meglio specificati nella tabella allegata;

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (in tal senso cfr. Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Tenuto conto che occorre fare riferimento alle somme di competenza relative all'esercizio 2022 come indicate nell'ultimo bilancio approvato sull'annualità 2021;

Dato atto che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 19 del 18.05.2018, ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;

Considerato che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 248 del D. Lgs. 267/2000, “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. 3. I pignoramenti

eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.”

Ritenuto, tuttavia, di dover ugualmente confermare il divieto di pignorabilità sulle somme aventi vincolo di legge per i debiti che non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione;

Preso atto della nota trasmessa dal Responsabile del Servizio Finanziario n. 125/2022 del 08/02/2022;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- il D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 23/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

DELIBERA di

Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Quantificare, relativamente al I semestre dell'anno 2022, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come meglio specificate nel prospetto che segue:

DESCRIZIONE SERVIZIO	IMPORTO
Retribuzioni al personale ed oneri riflessi per i tre mesi successivi	€ 2.135.000,00
Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso	€ 630.000,00
Servizi connessi agli organi istituzionali	€ 70.000,00
Servizi di amministrazione generale	€ 1.000.000,00

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	€ 150.000,00
Servizi di anagrafe, stato civile, statistica, leva militare,	€ 180.000,00
Servizi di polizia locale	€ 348.000,00
Servizi di istruzione primaria e secondaria	€ 1.120.000,00
Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica	€ 420.000,00
Servizi di protezione civile	€ 0,00
Servizi idrici integrati	€ 750.000,00
Servizi di nettezza urbana	€ 3.000.000,00
Servizi necroscopici e cimiteriali	€ 240.000,00
TOTALE SOMME IMPIGNORABILI - I SEMESTRE 2022	€ 9.863.000,00

Precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D. Lgs. 267/2000;

Disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;

Stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;

Incaricare il Responsabile Messi Comunali di provvedere a notificare copia del presente atto a Ge.Se.T. Italia s. p. a., nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

Notificare copia del presente atto all'Ente Poste Italiane, sportello di Villaricca (Na), solo a titolo di maggiore cautela ed in considerazione di pignoramenti registrati in passato, ribadendo che non possono essere effettuati pignoramenti a soggetto non tesoriere dell'Ente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all'unanimità, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del TUEL.

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DI COMPETENZA IMPIGNORABILI I SEMESTRE 2022.

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 09-02-2022

Il Responsabile del Settore Proponente

LIVIO CIPOLLETTA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DI COMPETENZA IMPIGNORABILI I SEMESTRE 2022.

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 09-02-2022

Il Responsabile del Settore Finanziario

LIVIO CIPOLLETTA

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

La Commissione Straordinaria

Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente

Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente

Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D'OVIDIO – Componente – assente

Il Segretario Generale f.f. verbalizzante

Dr. Fortunato CASO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
 Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso